



# la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VIII N. 1 – nuova serie

22 maggio 2013

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

## Concertazione & Bilateralità

Per un rilancio dell'economia italiana

di Domenico Di Piero

Il seminario organizzato dall'Ente Bilaterale Artigianato Pugliese in collaborazione con il nostro Centro Studi e tenutosi presso la Sala Convegni del Centro Turistico Mastrogiacomo a Bisceglie il 22 marzo scorso sul tema riportato nel titolo, ha messo in risalto



Da sinistra il prof. Giuseppe Pellacani ed il prof. Gaetano Veneto; relatore l'avv. Antonio Belsito

l'attualità degli enti bilaterali ed in particolare la loro capacità di costituire un vero e proprio sistema di welfare contrattuale basato su principi mutualistici.

E' questo un impianto valorizzato e rilanciato finanche dall'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (c.d. Riforma Fornero).

Durante il convegno sono intervenuti il prof. Giuseppe Pellacani, docente di Diritto del Lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia ed il prof. Gaetano Veneto, docente di Diritto del Lavoro all'Università degli Studi di Bari.

L'evento, patrocinato dagli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, è stato presentato dalla Dott.ssa Angela Eugenia Losito, Presidente dell'Ordine dei consulenti del Lavoro della BAT, dal Dott. Antonello Soldani, Presidente dell'Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani e dall'Avv. Angela Napoletano, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Il Dott. Dario Longo, Presidente dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese, ha sottolineato come negli ultimi anni il sistema della bilateralità artigiana sia fortemente cresciuto in Puglia.

continua a pagina 15

## SOMMARIO

- 3** Etica e bioetica
- 5** Regolamentazione delle professioni
- 7** Obbligo della valutazione dei rischi
- 8** Gli ultimi giorni della Corte di Appello di Trani
- 11** Partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale
- 13** La nuova protesta degli avvocati

Al Tribunale di Trani parte in via sperimentale

## IL PROCESSO TELEMATICO

A cura della Redazione

Il 24 maggio 2013 entra in vigore il decreto n. 48 del 3 aprile 2013 concernente "le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Presso il Tribunale di Trani si darà vita a questo progetto, seppur in via sperimentale, grazie all'interessamento ed all'impegno profusi dal Presidente del Tribunale stesso, dr. Filippo Bortone che, unitamente al Presidente della sezione lavoro, dr. Giuseppe Di Trani ed al coordinatore in sede della formazione per il processo telematico (c.d. Magrif) nella persona del dr. Gaetano Labianca, hanno richiesto ed ottenuto le relative autorizzazioni.

Al progetto hanno aderito anche, in numero considerevole, gli avvocati del foro di Trani, che hanno dato immediatamente la loro disponibilità a partire con gli atti telematici ed ad impegnarsi a farlo, previo adeguamento al nuovo sistema.



In linea con tale sperimentazione si è celebrata, in data 10 maggio u.s. presso la sezione lavoro del Tribunale di Trani, la prima udienza in cui si è applicato, nel 90% dei processi trattati, il processo telematico, superate le indiscusse difficoltà tecniche del progetto grazie al tenace impegno profuso dalla dr.ssa La Notte Chirone, magistrato del lavoro e da coloro che le hanno collaborato quali la dr.ssa Palmieri, dirigente della cancelleria della sezione lavoro, la dr. ssa Martinelli, cancelliere ed il sig. Galiano. Nel corso di tale udienza, in particolare, il magistrato ha redatto con il PCT quasi tutti i provvedimenti adottati quali quelli di omologa delle ATP, di cancellazione ed estinzione delle causa e sentenze.

continua a pagina 2

continua dalla prima pagina

## IL PROCESSO TELEMATICO



Tali provvedimenti, inviati telematicamente alla cancelleria, seppur non hanno ancora valore legale, saranno quindi immediatamente fruibili dai legali che potranno pertanto evitare estenuanti attese nelle cancellerie per ottenerne copia.

In tale data è stato, altresì, emesso decreto di fissazione udienza per un ricorso inviato telematicamente dall'avv. Tedeschi che ha dato la sua adesione alla partecipazione al processo telematico.

Nonostante si faccia fatica a distaccarsi dai sistemi che hanno caratterizzato da sempre le modalità di svolgimento del lavoro, il futuro ci preserva sempre nuove sfide che, solo se affrontate con la collaborazione di tutti, appaiono meno gravose.

Allo stato, infatti, molte sono le difficoltà che accompagnano lo sviluppo di questo nuovo processo, dalla inadeguatezza dei mezzi alla carenza delle risorse umane a cui si sta comunque cercando di far fronte sia a livello di amministrazione centrale che periferica. Proprio a livello distrettuale merita richiamo la meritoria attività svolta nei corsi da parte del dr. Michele Ancona, magistrato presso la Corte d'Appello di Bari e di tutti i componenti del

DGSIA di Bari che tanto si sono adoperati per favorire lo sviluppo di questo nuovo modo di lavorare.

E' opportuno, altresì, segnalare l'articolo 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 titolato: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012), convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012), che, in relazione alla disciplina generale del PCT, ha disposto, a far data dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà dell'osservanza delle modalità telematiche per alcuni tipi di procedimenti.

Nello specifico, tali modalità dovranno essere osservate per il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (compresi gli atti e i documenti provenienti dai

soggetti da essi nominati), nonché il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (c.t.u., custodi, etc.) nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, nonché nei procedimenti di espropriazione forzata con riguardo al deposito degli atti e documenti predetti ma solo per quelli successivi al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Con riguardo invece alle procedure concorsuali le modalità telematiche dovranno essere osservate limitatamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario mentre, per i procedimenti per decreto ingiuntivo, *escluso il*

*giudizio di opposizione*, anche per quanto riguarda il deposito dei provvedimenti.

Di certo l'adozione del processo telematico consentirà non solo di ottimizzare i tempi e le energie fisiche profuse nel lavoro ma anche di migliorare la qualità del lavoro stesso a beneficio del singolo operatore di giustizia e dell'intera collettività.

La finalità del processo telematico non deve considerarsi una mera utopia seppur gli ingranaggi del meccanismo sono lenti a partire.

All'inizio non tutto potrà essere telematico in quanto sono ancora da superarsi le difficoltà legate a problemi gestionali e procedurali (come, ad esempio, la firma dei verbali di udienza da parte dei testimoni; la necessità del sistema di firma massiva nei procedimenti c.d. "seriali" dei magistrati del lavoro; la necessità o meno della firma del cancelliere sui provvedimenti del magistrato; ecc.) ma, come in tutto, l'importante è avere la forza ed il coraggio di partire.

Tale sfida è stata raccolta dal Tribunale di Trani che ha potuto contare sul prezioso apporto di molti e di altri che, nel contempo si stanno adoperando per darlo, nessuno escluso.

  
**Bellavita**  
*in Puglia*

[www.bellavitainpuglia.it](http://www.bellavitainpuglia.it)

**NEL DIRITTO  
EDITORE**

**l'editoria utile al tuo fianco**



# Etica e bioetica

## **Il metodo Stamina spinge il Governo ad una legiferazione d'urgenza che non garantisce l'efficacia del trattamento**

L'impiego delle cellule staminali in terapie sperimentali ha generato un vivace dibattito nella comunità scientifica (dal premio nobel per la ricerca sulle cellule staminali Yamanaka, alla Società Internazionale per la ricerca sulle cellule staminali, alla European Medicines Agency, oltre che da parte di numerose riviste scientifiche) legato ai rischi di tali cure non omologate dalle autorità sanitarie.


Se infatti le cellule staminali rappresentano una grande promessa per la medicina, soprattutto allo scopo di rigenerare tessuti vecchi o malati, allo stato la ricerca non è in grado di prevedere come le stesse agiscano e crescano.

Queste ultime sono solo alcune delle ragioni che hanno indotto l'Accademia dei Lincei a contrastare il d.l. n. 24 del 25 marzo 2013 insieme al fatto che lo stesso prevede l'impiego di terapie basate su cellule staminali in maniera difforme dai principi contenute in norme vigenti in altri stati europei.

Infatti omologando il provvedimento, in prima stesura, le terapie fondate su cellule staminali a "trapianti di cellule e tessuti" sottraeva al controllo da parte degli organi preposti, quali AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ed EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) sia il trattamento che i suoi esiti.

Il citato decreto legge rappresenta il punto di approdo del tavolo di lavoro sugli studi e l'utilizzo in Italia delle cellule staminali mesenchimali (ovvero quelle cellule in grado di differenziarsi e crescere in modo da diventare osso, cartilagine o grasso, nonché di interagire con il sistema immunitario). A tale tavolo di lavoro hanno partecipato tecnici del Ministero della salute, dell'AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro Nazionale Trapianti al fine di raccogliere dati con riferimento alle patologie trattate, alle tipologie dei tessuti e delle cellule utilizzate ed agli effetti del trattamento.

Avviato nel settembre 2012 - a seguito dell'utilizzo presso l'ospedale civile di Brescia di terapie a base di cellule staminali, secondo il metodo Stamina ed oggetto di contrastanti pronunce di giudici civili ed amministrativi - il predetto tavolo di lavoro ha consentito al Consiglio dei Ministri di concedere eccezionalmente la prosecuzione dei trattamenti con cellule staminali "non conformi alla normativa vigente, per



*i pazienti per i quali sono stati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, sempre con monitoraggio clinico" e di stabilire nel decreto recante interventi urgenti in materia sanitaria, per i pazienti in cura con le cellule staminali, di proseguire nel protocollo terapeutico già avviato.*

Il principio etico posto a fondamento del decreto si basa sulla non interruzione del trattamento sanitario a condizione che lo stesso non abbia ingenerato effetti collaterali, intendendo come già avviati quei trattamenti consistenti anche solo in atti preparatori (come il prelievo di cellule destinate all'uso terapeutico) e quelli ordinati dall'autorità giudiziaria.

Tuttavia la prosecuzione delle terapie cellulari innovative autorizzate dal decreto Balduzzi pone la normativa italiana in contrasto con quella europea, discostandosi, altresì, dai criteri adottati dall'EMA sui trattamenti con le cellule staminali che evidenziano l'importanza della rispondenza ai criteri di qualità e sicurezza previsti dalle norme europee sulle terapie avanzate ed i rischi legati a una riclassificazione. Inoltre consente che il nodo gordiano della sperimentazione venga sciolto dalla giurisprudenza piuttosto che dalla medicina.

La pericolosità di tali terapie rinviene dal fatto che le stesse non vengono considerate alla stregua di "medicinali", - soggetti ad una serie di controlli di sicurezza e di efficacia prima di essere commercializzati - ma come "trapianto" di organi e tessuti, regolamentato da una diversa normativa che rischia di trasformare il trattamento in una operazione di sfruttamento commerciale delle mesenchimali dalla cui infusione si promette la cura dell'autismo, dell'incontinenza urinaria, della paraplegia, del Parkinson, della colite, dell'infarto, dell'ictus, dell'artrite e di alcune altre malattie neurodegenerative.

Senza la verifica dell'efficacia del trattamento, anche attraverso trial clinici,

l'allentamento del controllo normativo sulla produzione e sul commercio di terapie cellulari non coincide con l'interesse del malato quanto piuttosto su quello di multinazionali senza scrupoli che, a fronte di una malattia incurabile, finiscono per millantare come socialmente accettabile una cura inefficace.

Tali terapie innovative non possono essere effettuate negli Stati Uniti se non prima che studi scientifici ne abbiano controllato l'efficacia e la non pericolosità e, in Europa, una clausola di salvaguardia detta *hospital exemption* ne consente la somministrazione su base non ripetitiva solo in strutture pubbliche (ospedali ed istituti di ricerca e cura). Tali specifici criteri consentono che la sperimentazione sia controllata anche attraverso il monitoraggio di informazioni estendibili ad altri malati.

Tali perplessità sembrano volersi superare, da parte del decreto in discussione, con l'affidamento esclusivo all'AIFA, all'ISS e al CNT della sperimentazione del metodo Stamina in modo da trattare le terapie come "farmaci" con protocolli di controllo più rigidi, seppur si tratti di cellule, piuttosto che come "trapianti" ed imponendo l'istituzione di un Osservatorio per monitorare le fasi di sperimentazione.

Questa soluzione comporterebbe, da un lato, il superamento del rigore delle legislazione internazionale sull'uso delle terapie innovative con riguardo alle malattie rare e, dall'altro, il rispetto dell'*iter* che consente l'uso e la commercializzazione del farmaco in modo da evitare lo sfruttamento commerciale delle cellule staminali e di evitare l'immissione sul mercato di materiali non controllati.

Ancora una volta la scienza si scontra con la coscienza e con gli interessi economici di individui senza scrupoli che sfrutta la disperazione, come è successo, alcuni anni fa, con il metodo del prof. Di Bella.

Daniela Cervellera

**Giustizia amministrativa**

# Controinteressato: evoluzione in atto



Il *vademecum* indiscusso del contenzioso amministrativo attuale risiede nelle impugnazioni innanzi ai T.A.R. dei bandi di concorsi pubblici. Precisamente, i ricorrenti esperiscono azione di annullamento al fine di contestare la legittimità della indizione della selezione ed ottenere l'indizione di un diverso concorso ovvero ottenere lo scorrimento della graduatoria di una precedente gara.

L'art. 41 comma 2, c.p.a., dispone che "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla P.A. che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso...".

Risulta di palmare evidenza quanto la corretta individuazione del controinteressato sia apicale per la riuscita dell'azione *de qua*.

In materia, dottrina e giurisprudenza individuano concordemente la coesistenza del requisito formale, quale quello dell'espressa contemplazione del soggetto nel provvedimento e quello sostanziale, quale il riconoscimento, in capo al

medesimo, dell'interesse al mantenimento della situazione esistente che è proprio di coloro che sono titolari di una posizione giuridica qualificata alla conservazione del provvedimento medesimo.

La recente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II - *ter* n. 5059 del 5 giugno 2012 interviene proprio per l'individuazione del controinteressato nella fattispecie in cui venga impugnata l'indizione di un concorso onde ottenerne il travolgimento.

In passato si affermava, *prime facie*, la insussistenza del controinteressato prima della approvazione della graduatoria e della conseguenziale nomina dei vincitori. Difatti, a rigor di logica, prima di tale momento non sarebbe possibile circoscrivere un interesse effettivo da parte dei concorrenti che potrebbe essere leso da un eventuale esito positivo del ricorso.

Il T.A.R. Lazio però, nella summentovata pronuncia, oltre a ribadire i caratteri tipici del controinteressato

enuclea la distinzione biforcuta tra interesse finale e interesse strumentale.

Il primo come interesse orientato all'ottenimento diretto del bene della vita, ed il secondo teleologicamente volto ad acquisire una *chance* per ottenere il bene della vita. Quest'ultimo quindi ha rilievo processuale e incarna l'interesse a ricorrere, per cui dovrebbe trovare tutela nel sistema di giustizia amministrativa. Ecco quindi che, colui il quale ha inoltrato domanda di partecipazione al concorso bandito, assume *in pectore* la qualifica di controinteressato poiché subirebbe nocumento dall'accoglimento del ricorso e susseguente annullamento del bando. Nonostante il menzionato art. 41 faccia solo espresso riferimento ai controinteressati individuati nell'atto, *melius re perpen-*sa, insiste la possibile presenza di controinteressati non presenti nello stesso.

La sentenza in analisi trasla infatti l'attenzione giurisprudenziale dall'atto al rapporto, ipotizzando la presenza di interessi non solo finali ma strumentali. Tuttavia, lungi dall'essere accolta unanimemente, questa nuova e coraggiosa interpretazione è contrastata dall'aspro e sedimentato orientamento del supremo consesso amministrativo (Cons. St. Sez. VI, 02.03.2009, n. 1188) il quale, nega la qualifica di controinteressato, in senso tecnico, al mero partecipante alla gara, in quanto non titolare di un vantaggio attuale, diretto ed immediato che l'impugnazione del bando possa nuocere.

Tuttavia, il pertugio aperto dal T.A.R. Lazio è destinato ad espandersi.

Roberto Cantarone

Centro Studi diritto dei lavori

www.csddl.it

il lavorista

BOLLETTINO del Centro Studi diritto dei lavori



**Dall'11 febbraio**

**in vigore la nuova disciplina sulle professioni non regolamentate**

## **REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI NON ORDINISTICHE: QUALI SCENARI APPLICATIVI?**

Lo scorso 11 febbraio è entrata in vigore la legge n. 4/2013 (pubbl. in G.U. il 26 gennaio 2013), in tema di disciplina delle professioni non regolamentate, a seguito della quale il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato i modelli per le istruzioni per l'iscrizione alle associazioni professionali.

L'intervento legislativo, in attuazione del dettato di cui all'art. 117, comma 3, Cost. ed in ossequio ai principi comunitari in materia di concorrenza e libertà di circolazione, si propone l'attuazione di un sistema di regolamentazione delle professioni non ordinistiche, definendole quali "attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale".

La materia è da tempo oggetto di una crescente attenzione verso il fenomeno della regolamentazione delle figure professionali, che pur non essendo organizzate in collegi ovvero ordini specialistici, rappresentano una grande fetta del mercato dei servizi alle imprese. Inoltre, alla luce dei cambiamenti del sempre più variegato mercato globale dei servizi è importante avere dei parametri unici per l'attestazione e la certificazione delle competenze, in modo che siano spendibili ed attuino un sistema di selezione naturale e razionale degli operatori.

A livello europeo la normativa di riferimento è data dalla c.d. direttiva "servizi" n. 123/2006/CE, che sancisce la libertà di circolazione e prestazione di servizi negli Stati membri, la quale prevede che gli stessi, in collaborazione con la Commissione UE, adottino misure di accompagnamento per incoraggiare i

prestatori d'opera a garantire, su base volontaristica la qualità dei servizi, incentivando la certificazione della propria attività da parte di organismi indipendenti ed accreditati.

L'istituto della certificazione delle competenze delle figure professionali non ordinistiche è gestito dal Sistema internazionale di valutazione di conformità, in applicazione dello standard ISO/IEC 17024.

L'accREDITAMENTO conseguito a mezzo organismo di certificazione costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la comprensione dell'articolato sistema internazionale e nazionale di riferimento. Infatti, a livello europeo l'interazione tra la legislazione tecnica di cui alle norme UNI e l'azione degli organismi di certificazione dei singoli Stati membri rappresenta un esempio di prassi virtuosa in materia, testimoniata dalla validità riconosciuta dell'accREDITAMENTO sui mercati internazionali e nell'ambito del network dei *Multilateral Agreements* gestita da EA - European Corporation for Accreditation. Quest'ultima è riconosciuta dalla stessa Commissione europea, cui aderiscono enti di accREDITAMENTO europei ed extra-europei, tra cui per l'Italia Accredia, l'ente unico nazionale per l'accREDITAMENTO.

In Italia la cooperazione tra UNI ed Accredia in questi anni ha condotto un'opera preziosa di diffusione della cultura della certificazione delle competenze professionali, quale sistema di promozione di un nuovo sistema di mercato intra-professionale, in cui ordini e professioni non regolamentate non si contrappongono rigidamente, ma possano collaborare per offrire servizi integrati con costi

inferiori, standard qualitativi elevati ed incrementare il livello degli scambi.

In tal senso l'obiettivo dell'impianto della legge n. 4/2013 è interessante proprio perché non cerca di operare una fittizia equiparazione delle professioni non ordinistiche e quelle regolamentate, riconducendole a sottoschemi delle stesse, ovvero quali sottoprodotti di un sistema che persegue logiche di appartenenza ad una classe o albo, bensì vuole promuovere uno schema unificato della certificazione delle competenze per garantire qualità delle prestazioni.

Tra le novità previste dalla normativa vi sono l'obbligo per il professionista di riportare nella documentazione riguardante il rapporto con il cliente gli estremi della normativa predetta, che in caso d'inadempiamento comporterà violazione degli obblighi deontologici e perseguibilità per pratica commerciali scorrette ai sensi del d.lgs. 206/05 (cod. Consumo).

Tuttavia la standardizzazione e la certificazione delle figure professionali non devono assimilarsi ad un mero adempimento formalistico e relativo dazio burocratico, quanto piuttosto ad un sistema il più possibile semplice, trasparente e lineare, per l'attestazione di un "saper fare" e non solo di un

"saper".

In linea con tali obiettivi ancora molto c'è da fare ed è importante il ruolo che la normativa riserva alle associazioni di categoria, quali promotori e garanti sia della qualità delle prestazioni, che delle attività di formazione continua. Infatti, ad oggi solo 2 milioni e mezzo di professionisti non iscritti ad albi aderiscono ad associazioni di categoria quali CNA professioni o Colap, dunque sarà determinante esaminare gli scenari attuativi aperti dalla novella legislativa.

Insomma, non trattasi solo di questione "carta intestata", poiché la professionalità non è requisito attestabile, né tantomeno assicurabile, da nessun "bollino qualità" e forse proprio per questo è apprezzabile che l'ottenimento la certificazione tramite accREDITAMENTO delle competenze rimanga ancorato alla scelta del prestatore d'opera.

Ciò che si auspica è che alla lettera normativa segua un'azione efficace ed una cooperazione virtuosa e sinergica tra organismi istituzionali di certificazione, associazioni di categoria e professionisti, che siano portatori di una "rivoluzione copernicana" nella concezione del professionista non più intesa in termini di conoscenze fittizie ma di competenze reali.

*Tiziana V. de Virgilio*



Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia  
Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665  
E-mail: [offset@leditrice.it](mailto:offset@leditrice.it) - Part. Iva 03274390719

**Politica, lavoro e salute**

# Taranto ... non solo Ilva

Taranto e il suo colore sono sempre gli stessi, il cielo è sempre lo stesso, ha la sua tipica sfumatura rossastra, ammollata.

È frutto di una politica sbagliata, di soldi sporchi, di scelte non adatte.

Il gioiello dello Ionio, terra della Magna Grecia, è stato ridotto in cenere, i sogni sono diventati polvere, la gente l'ha respirata, molti si sono ammalati ed alcuni sono morti. Le greggi sono state abbattute ed il cimitero ha ereditato lo stesso colore: qui neanche i morti possono essere lasciati in pace.

Ma fino a che punto si può spingere tutto questo? Nessuno vorrebbe vivere qui, l'aria è viziata come quella di una stanza chiusa. Si ha un senso di claustrofobia entrando nella città dei due mari.

Nonostante ciò la città è divisa, neanche i tarantini sanno ciò che vogliono, ci sono interessi in ballo, i più importanti: lavoro e salute. Opinione diffusa a Taranto è di chiudere l'impianto, facendo fare le valigie al gruppo Riva che ha solo sporcato quanto di più caro per i cittadini esiste, immaginando prati più verdi, aria salubre e nessuna polvere che si insinui nei propri ricordi.

Lo si dice con tanta naturalezza che sembra davvero la soluzione più semplice, come se davvero potesse essere una scelta.

I 16.000 lavoratori tornerebbero a casa più contenti forse?

Bisogna chiederlo alle sedici mila famiglie cosa ne pensano.

Il diritto alla vita ed alla salute vanno difesi con la vita stessa, e su questo il giudice Todi-



sco insiste, come lo ha sempre fatto il Procuratore della Repubblica Sebastio; la nostra civiltà dovrebbe essere progredita invece ci sono ancora troppe morti bianche, che sono una vergogna.

Ma tutto questo si sa, sebbene la sensibilizzazione sulla questione sia avvenuta solo in tempi recenti. Considerato questo, è d'uopo chiedersi: se l'Ilva chiudesse cosa succederebbe? Ce ne sono di voci in giro, alcune affermano che il gruppo Riva sposterebbe l'impianto in Russia, in modo da trovarsi su un terreno già ricco di materiali minerali, o si ipotizza di vendere alla Cina che smonterebbe tutto a basso costo portandoselo nel suo Paese ... a quel punto cosa accadrebbe? Il male di Taranto avrebbe forse fine?

È difficile saperlo con certezza, il problema è più complesso di così, la zona industriale della città non è costituita solo dall'Ilva ma anche dalla Cementir, dall'ENI. La città è stata sporcata a fondo. L'amianto è fuori legge da

molto tempo ormai ma è ancora presente e solo oggi l'arsenale sta smantellando la copertura dei tetti delle officine fatte con questo materiale. Inoltre i lavori fatti sulle navi per più di cent'anni senza il minimo rispetto per l'ambiente hanno provocato un profondo inquinamento dei fondali prospicienti le banchine del mar piccolo e, stando così le cose, non si può neanche più proporre il dragaggio dei fondali stessi senza sapere che creerebbe più problemi di quanti ne andrebbe a risolvere.

Ma nessuno lo sa vero?

Il problema di Taranto è radicato molto più a fondo, oltre la questione del siderurgico. Di politica ambientale non se n'è mai parlato a Taranto.

È tanto incoraggiante essersene ricordati in tempo, almeno quanto è frustrante sapere di aver vissuto nell'ignoranza per tutti questi anni. È tempo di fare scelte realistiche, non solo intelligenti, di acquisire consapevolezza, non possiamo permettere di togliere il lavoro alle 16.000 famiglie, i cui contributi servono per pagare pensioni e, tra l'altro, la cassa integrazione dei lavoratori rimasti a casa. La città invece ha bisogno di crederci, di rinascere.

La produzione dell'Ilva costituisce l'80% dell'export del settore nel nostro Paese. Senza contare che una volta smantellato il complesso industriale l'inquinamento non verrebbe meno, la gente non smettereb-

be di morire o di ammalarsi il giorno successivo, bisogna auspicare ad un procedimento graduale. La soluzione al problema è lontana, se così non fosse il compromesso sarebbe già stato raggiunto.

Si vuole proteggere il diritto alla vita più di ogni altra cosa al mondo, ma non bisogna dimenticare che il diritto ad una vita dignitosa è garantito soprattutto dal lavoro. È questo il binomio inscindibile, garantito dalla Costituzione.

Purtroppo l'economia tarantina non si è diversificata, abbiamo finito per abituarci alla situazione, l'abbiamo accettata, non ci siamo mai opposti, peraltro la nostra mancanza d'iniziativa confina con il vittimismo. L'Ilva c'è da più di cinquanta anni, la questione era davanti ai nostri occhi da sempre, ma abbiamo alzato la voce soltanto ora. Davanti a tutto questo fermento popolare, a questa indecisione, nessuno sa come andrà a finire, ma con buone possibilità la situazione non muterà e lo stabilimento resterà al suo posto.

Il problema è che dobbiamo pagare gli errori del passato, di amministrazioni egoiste, servono molte risorse e molti sacrifici che oggi nessuno è disposto a fare, e non è lo Stato che può rimediare da solo a questo problema. Occorrono impegni, governativi e della proprietà, gradualmente ed effettivi per tutta la zona industriale, non solo per il centro siderurgico. Bisogna puntare a renderla eco compatibile, ponendo misure di sicurezza che salvino lavoratori e tarantini, i 450 milioni stanziati dal governo l'agosto scorso sono pochi, sufficienti a malapena per coprire le montagne di minerali.

Dobbiamo quindi batterci per la salute ma soprattutto affinché questa sia garantita con l'eco compatibilità dell'Ilva non con la sua chiusura.

Il rinnovamento non deve necessariamente passare per il cambiamento.

*Roberta Giuliano*

		petpaolo@tiscalinet.it
<b>porte • finestre legno e legno/alluminio</b>		
P. Et P. di Paolo Petrafesa Via Amsterdam, 12 70052 Bisceglie [Ba] Italy Tel. e Fax 080.3993050		
Part. I.V.A.: 05283940723 Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D		



## Salute e sicurezza negli studi professionali

# AL VIA L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**A partire dal 31 maggio decorre l'obbligo dell'effettuazione della valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate**

Al termine di un lungo ed estenuante percorso ad ostacoli legislativi, come fin troppo spesso siamo abituati ad osservare nel nostro ordinamento, dal prossimo 31 maggio entra in vigore l'obbligo della valutazione dei rischi ed estensione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008, anche per le piccole imprese che impiegano fino a dieci dipendenti. Tale adempimento, già entrato in vigore da tempo per le aziende di dimensioni maggiori, viene dunque esteso alle c.d. micro-imprese, per le quali non sarà più possibile ricorrere all'autocertificazione.

L'applicazione della previsione a tali soggetti giuridici include anche gli studi professionali, che nella persona del datore di lavoro, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dovranno eseguire la valutazione dei rischi, in ossequio a quanto previsto dalle procedure standardizzate, di cui al d. interm. del 30.11.2012, (pubbl. in G.U. n. 285/2012). Si conclude così il travagliato iter legislativo che la disciplina in questione ha attraversato, a partire dalla sua introduzione con il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che rinviava a successivo decreto attuativo interministeriale per l'emanazione delle predette procedure standardizzate entro il 30.06.2012, effettivamente giunte lo scorso novembre 2012, la cui entrata in vigore è stata ulteriormente posticipata di ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione in G.U..

La motivazione di tale ritardo si fondava sulla circostanza che, poiché le stesse



**VIETATO FUMARE**

*“devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base della autocertificazione ex art. 29, comma 5, del T.U.”, sarebbe stato necessario un sufficiente lasso temporale di adeguamento graduale per le aziende.*

Ma non è tutto: a tale provvedimento seguiva la previsione di un termine massimo di “salvaguardia”, fissato al 30.06.2013, per l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dei rischi anche per le micro-imprese, di cui all'art. 1, comma 388, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità), anticipato dalla nota n. 2583 del 31.01.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fissato al 31 maggio il termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi in autocertificazione per i datori di lavoro di imprese fino a dieci dipendenti.

L'applicazione delle nuove procedure standardizzate per la valutazione dei rischi alle attività svolte in realtà dimensionalmente contenute come quelle degli studi professionali, palesa un intento semplificativo per l'adempimento degli obblighi materia di sicurezza sul lavoro, onde garantirne una maggiore efficacia.

In tal caso, tale previsione



**PERICOLO DI INCIAMPO**

trova fondamento nel Ccnl di categoria del 29.11.2011 e nel successivo accordo intervenuto il 31 gennaio scorso. Da notare che l'ambito di applicazione negli studi professionali non concerne unicamente i dipendenti, ma anche collaboratori con partita IVA, tirocinanti e stagisti. Il relativo D.V.R. dovrà riportare: descrizione della azienda, tipologia d'attività ivi svolte, individuazione dei pericoli presenti con relativa valutazione dei rischi ad essi associati, nonché delle misure di prevenzione e protezione attuate.

In tal senso è importante l'individuazione delle mansioni svolte dai singoli collaboratori e dipendenti, degli strumenti informativi di supporto e naturalmente delle modalità di misurazione costante dei livelli di rischio, in modo da aggiornare il D.V.R. in base a criteri d'esperienza e conoscenza sperimentati nell'azienda/studio professionale.

La finalità perseguita dal provvedimento appare quella di migliorare il livello di sicurezza e delle condizioni di lavoro all'interno di tali contesti, spesso difficilmente associati al concetto di “rischio” normativamente e socialmente elaborato e condiviso, anche dagli stessi operatori del settore. La assimilazione dell'ambiente lavorativo di uno studio professionale a quello azien-



**PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA**

dale rappresenta certamente un punto di svolta nel settore, nonostante le sue innegabili e connaturate contraddizioni e difficoltà applicative, che tuttavia devono fungere da stimolo e non da freno al cambiamento richiesto ai professionisti che operano nel rinnovato contesto del mercato del lavoro.

La comprensione del fenomeno diventa ancora più interessante nel mondo forense, laddove si pensi al recente dibattito in tema di *law firm* e *law boutique*, intendendosi con il primo il tradizionale studio associato di grandi dimensioni e con il secondo i piccoli studi specializzati.

Incardinare la struttura e la gestione dei modelli organizzativi di uno studio professionale nell'ottica d'impresa può essere la chiave di volta in un momento di *empasse* commerciale, in cui è necessario un profondo e radicale rinnovamento, unito alla promozione delle competenze reali, quale vero strumento di selezione ed affermazione delle realtà meritevoli e competitive.

In tale ottica la promozione ed attuazione delle giuste e sicure condizioni di lavoro, non può e non deve, essere sottovalutata in contesti lavorativi quali sono gli studi professionali, ben lontani dalla famigerata “catena di montaggio”, ma non per questo meno impegnativi o meno necessitanti della garanzia delle tutele imprescindibili per tutti i lavoratori.

Pierfrancesco Zecca

## La fine del primato giudiziario decretato dal fascismo nel 1923

# Gli ultimi giorni della Corte di Appello di Trani

Nella vita di una città, ci sono date che ne segnano la storia. Avvenimenti che, per le loro ricadute, ne determinano le sorti.

Per Trani, il 24 marzo del 1923, esattamente 90 anni or sono, è da annoverare tra queste.

Il Governo Mussolini, con un Regio Decreto, poi pubblicato sul "Bollettino Ufficiale del Ministero per la Giustizia" del 16 maggio dello stesso anno, dispose il trasferimento della Corte di Appello delle Puglie da Trani a Bari.

Per alcuni mesi, a Trani, restarono, con alcune sezioni, anche le speranze di poter convincere il Governo Fascista a ritornare sui suoi passi. Ma il 1° ottobre del 1923, con l'inaugurazione della Corte di Appello in Bari, fu chiaro a tutti che, definitivamente, una lunga e gloriosa storia si concludeva e per Trani si aprivano scenari cupi e privi di certezze. Trani aveva vissuto e fondato la sua economia sulla presenza dei più importanti uffici giudiziari dell'intera regione a cui si aggiungeva anche l'Avvocatura Erariale.

Nel 1923 la Città contava poco più di 36.000 abitanti, con una esigua parte dedicata alle attività economiche primarie e secondarie.

La gran parte della popolazione maschile attiva era costituita da benestanti, professionisti, agenti, im-



piegati e studenti e da oltre 3.000 tra artigiani e commercianti che traevano reddito dalla cospicua committenza assicurata dalla presenza stabile in Trani di tanti professionisti.

La Città viveva in simbiosi con la Corte. Come scrisse Alfredo Prologo, nel "Memoriale in difesa della città di Trani pel possesso della sua Corte di Appello", pubblicato dal Comitato di agitazione per i tipi di Vecchi, nel 1923, "Trani ha un movimento annuale di 450.000 viaggiatori e di questi, 270.000 la raggiungono per Ferrovia e vengono a Trani esclusivamente per la Corte di Appello. Dei 36.236 abitanti, ben 12.000 sono appartenenti a famiglie di magistrati, funzionari ed avvocati. Intorno a questa popolazione, si svolge tutta l'attività del suo commercio e del suo lavoro. Trani con la perdita della Corte di Appello, perderà 12.000 dei suoi abitanti e vedrà dimezzati i forestieri. I cittadini che si allontaneranno costituiscono la parte migliore della cittadinanza sotto il profilo della elevatezza intellettuale e della capacità tributaria e consumatrice. Con quale beneficio

dello Stato e della regione? Nessuno."

L'interrogativo aleggiò in quel triste mese di marzo.

L'accurata difesa del Prologo, non si allontanò molto da quello che sarebbe poi successo a Trani con il trasferimento della Corte.

Nel decennio successivo, Trani registrò una forte emigrazione.

Solo nel 1950 la città ritornò a vantare la stessa popolazione del 1923, superando i 36.000 abitanti.

Si può comprendere, pertanto, come in quei tragici giorni del 1923, in tanti, autorevoli esponenti della politica e della cultura cittadina, si prodigarono per tentare di salvare l'Istituzione della Corte a Trani.

La Città, centro di amministrazione della Giustizia, sin dal periodo federiciano, già sede dal 1817 di Corte di Appello, estese la sua giurisdizione a tutta la Regione con la designazione quale Corte d'Appello delle Puglie il 20 novembre del 1861.

Trani era anche sede del Tribunale circondariale e del Circolo di Assise della provincia di Terra di Bari. Anche in quella circostanza, i rappresentanti istituzionali della città di Bari, che con Murat erano riusciti nell'intento di trasferire da Trani il capoluogo di provincia, tentarono di far designare la loro città a sede della nuova e grande Corte.

Il Sindaco di Bari, dell'epoca, Vitonicola Ferri,

arrivò sinanche a scrivere al Re Vittorio Emanuele, sostenendo che doveva essere proprio Trani a desiderare di "non lasciarsi stazionaria e monotona quale si è al presente, e di mettersi anch'essa sulla via del progresso e della nuova civiltà per brillare fra i suoi abitanti le idee dei grandi commerci, industrie, scienze, arti belle e meccaniche, invenzioni, intraprese ... e a non osteggiare il destino della sede naturale e legittima dei principali collegi giudiziari: la città di Bari".

Nel 1861, i fatti andarono diversamente, anche per la difesa delle posizioni della città assunte da una delegazione formata dal senatore Giuseppe Antonacci, dal deputato Fabio Carcani e dagli avvocati Teodorico Soria e Giuseppe Beltrani, che fece breccia sul Guardasigilli dell'epoca.

Ma nel 1923, con un governo apparso sin dalle prime battute autoritario, Trani non poteva resistere all'assalto della sua Corte. Ma ci provò lo stesso, dando prova anche di una dose di coraggio, inusuale per i tempi.

Il Sindaco di Trani, Francesco Cutinelli, si portò a Roma, nell'imminenza della decisione del Governo, e la notte del 22 marzo indirizzò un Memoriale "Per la Corte di Appello di Trani" al Consiglio dei Ministri, in cui scrisse tra l'altro che "con la traslazione della Corte, Trani sarebbe come rasa al suolo ...".

La Corte di Appello delle Puglie - veniva spiegato - "non è provinciale ma regionale. Bari non è capoluogo delle Puglie. Se per eventi favorevoli, Bari ha avuto uno sviluppo rilevante di popolazione e di energie commerciali, non può questo per essa, in rapporto ad istituzioni giudiziarie, assumere il carattere di capoluogo delle Puglie ..."

continua al pagina 9



— continua da pagina 8

Venne costituito un Comitato di Agitazione i cui rappresentanti ottennero anche di essere ricevuti dal Duce che li liquidò in pochi minuti di colloquio con parole che indicavano come la scelta fosse stata ormai presa.

Agli appelli per Trani, Mussolini, che pure aveva avuto modo di conoscere la città nell'inverno 1912/1913, durante un soggiorno pugliese per riorganizzare le leghe socialiste, in cui venne aiutato ed ospitato da Giacinto Francia e Giuseppe Segetta, rispose: *"Anche le Città sono condannate a morire ..."*.

Il Governo aveva deciso. La Corte di Appello delle Puglie doveva essere trasferita da Trani a Bari.

Onde evitare ritardi ed ostacoli da parte dei Magistrati presenti a Trani, l'organico della Corte di Appello di Bari, venne costituito ex novo con giudici provenienti da altre Corti.

I magistrati della Corte di Appello di Trani, trasferiti d'ufficio, a cominciare dal Presidente della Corte, il Duca Ferdinando De Notaristefano, al quale il Governo concesse solo di restare a Trani sino al 30 settembre, per inaugurare la Corte a Bari, per poi essere trasferito a Palermo.

Il Consiglio Comunale di Trani, sfidando il regime, deliberò il 28 maggio un ricorso in via straordinaria al

Re Vittorio Emanuele III in cui, con grande coraggio, parlò di violazione di legge ed eccesso di potere compiuto dal Governo e dal Duce.

Mussolini fu irremovibile. Le autorità fasciste, concessero quasi a sfregio delle nobili posizioni culturali vantate dai tranesi, un *"secondo casino, in un villino di Trani, e ciò avrebbe confortata la Tranese"* si affermò.

Né ottennero di più i primi gerarchi fascisti tranesi che nel 1930, enfaticamente, si rivolsero al Duce affermando che *"Trani ha superato spiritualmente il grave disagio arrecato dal trasferimento a Bari della Corte di Appello e dell'Avvocatura Erariale .... Il Fascismo ha fatto comprendere ai tranesi che il loro passato, per quanto glorioso, non valeva il loro avvenire."* Salvo poi invocare provvidenze indispensabili allo sviluppo delle iniziative locali: *"nell'artigianato, nell'industria che trasforma esclusivamente materie prima del retroterra traneese, nel commercio che intende quasi ed esclusivamente ad esportare prodotti locali"*. Ottennero invece l'istituzione del 9° Reggimento Genio dell'Esercito.

Il Sindaco Cutinelli e l'intero consiglio comunale di Trani che aveva osato sfidare il Duce vennero sciolti ed a Trani venne inviato un Commissario Straordinario, il colonnello Mario Sani. Questi si distinse oltre che

nella organizzazione di una serie di grandi eventi (Congresso Eucaristico, grandi festeggiamenti per il Santo Patrono, inaugurazione del Monumento ai Caduti nella Villa Comunale) che avevano il malcelato obiettivo di nascondere ai tranesi l'amara verità della decadenza della città, anche di un finale davvero amaro con i più alti rappresentanti della Corte di Appello di Trani.

Il Primo Presidente ed il Procuratore Generale, nell'immediata vigilia del trasferimento definitivo di tutte le sezioni a Bari, avvenuta il 1° ottobre, vennero denunciati per inverosimili *"atti vandalici e danni arrecati al fabbricato della Corte di Appello durante le operazioni di trasloco"*.

Era l'ultimo amaro atto della lunga e gloriosa storia della Corte di Appello delle Puglie.

Ancora oggi, nella terra d'Otranto, il ricordo della "Corte di Trani" resiste nella memoria collettiva trasferita dal gergo comune, allorché, riferendosi ad obblighi particolarmente stringenti, nel rilevarli e contestarli si afferma che *"questa legge non si fa neanche alla Corte di Trani"*.

Nel 1983, durante la inaugurazione dei nuovi uffici giudiziari di Trani, nello storico Palazzo Torres che aveva ospitato la Corte, si volle restaurare anche la scritta sul



frontespizio che riporta ancora il segno della presenza storica della Corte di Appello delle Puglie.

Lo notò, l'allora Guardasigilli l'On.le Mino Martinazzoli, accompagnato dal sottosegretario alla Giustizia, il Senatore Cesare Dante Cioce. Quest'ultimo, con il collega democristiano Attilio Bussetti, si rese promotore di un disegno di legge teso a ripristinare, sia pure per una sola sezione, la Corte di Appello di Trani. *"Si tratta di un debito che l'Italia democratica ha il dovere di porgere verso la città di Trani e la sua antica tradizione giudiziaria per il sopruso operato dalla legge fascista del 1923"* si affermò.

Un debito che a distanza di 90 anni non è stato ancora saldato.

Franco Caffarella

[www.csddl.it](http://www.csddl.it)

Centro Studi **diritto**   
dei **lavori**

# IMU: IMPOSTA INCOSTITUZIONALE?

Con una celebre frase ad effetto l'allora Ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa disse: "Le tasse sono una cosa bellissima".

Tale enunciato - che a prima vista potrebbe far sorridere il lettore e che, oggi come allora, suscitò notevoli proteste da coloro che ritengono un onere gravoso il pagamento delle tasse - si pone come uno dei principali brocardi della vita sociale del cittadino di un qualsiasi Stato civile.

L'effetto che tale enunciato voleva avere era però quello di affermare che attraverso il pagamento delle imposte il cittadino partecipa direttamente alla vita sociale dello Stato contribuendo alla spesa per beni indispensabili quali sicurezza, salute, istruzione, infrastrutture e molto altro.

Ogni moderno Stato basa la sua essenza democratica sul principio contributivo, difatti l'art. 53 della Carta Costituzionale recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività". Tale articolo non sancisce il puro e semplice dovere del soggetto di effettuare una determinata prestazione patrimoniale a favore degli enti pubblici, ma, più specificatamente, l'obbligo di tutti di "concorrere" alle spese pubbliche. L'art. 53 Cost. nella sua ultima parte, stabilisce poi che i soggetti privati sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Tale concorso, pertanto, diviene il principale momento di parte-

cipazione diretta del cittadino alla vita sociale del Paese.

Difficile pare pertanto parametrare tale norma costituzionale con l'ultima, e forse più famosa imposta introdotta negli scorsi anni ovvero l'IMU.

L'IMU è un'imposta patrimoniale introdotta nel 2012 dal governo tecnico per tentare di frenare la recessione in cui l'Italia e altri Paesi della zona Euro stavano e stanno precipitando.

Per porre un freno a tale recessione e dare un segnale forte ai mercati il governo ha quindi varato questa patrimoniale fortissima che colpisce indiscriminatamente tutti coloro che sono proprietari di un immobile.

A differenza della vecchia ICI, la quale era una patrimoniale - che però esentava dal pagamento i proprietari della prima casa - l'IMU ha innalzato vertiginosamente la pressione fiscale nel Paese facendo crollare il valore degli immobili. Ovviamente coloro i quali hanno risentito di tale manovra fiscale sono stati i ceti meno abbienti i quali hanno duramente lavorato per potersi permettere una casa in cui vivere e che hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, quale unico possedimento il loro tetto familiare ed ora, già gravati da una pressione fiscale elevata, seconda in Europa soltanto alla Svezia ed altri Paesi nordici, hanno dovuto far fronte a questa nuova stangata da parte del governo reo di non aver saputo amministrare lo Stato come avrebbe dovuto negli anni addietro pensando invece a sperperare il pubblico Erario.

Per tradurre in numeri l'entità della recessione in cui si trovava l'Italia, e quindi gli anni di mal governo a cui siamo stati soggetti, è stato stimato che la vecchia ed odiata ICI portava nelle casse erariali quasi 9,07 miliardi (gravando solamente sulle seconde e terze abitazioni) l'IMU invece ha portato nelle casse statali l'esorbitante cifra di 21,1 miliardi di euro.

Anche l'Unione Europea nella sua ultima relazione ha invitato l'Italia a rivedere l'IMU ispirandola a criteri di maggiore progressività, così come d'altronde richiesto dall'art. 53 Cost. sopra citato.

Pare pertanto lecito domandarsi: se l'IMU fosse incostituzionale.

Indubbiamente l'intento che con l'imposta ci si era prefissi di ottenere è stato raggiunto ma sempre più numerose sono le proteste da parte della cittadinanza che non riesce a far quadrare i conti e sempre più numerosi sono coloro i quali si vedono costretti a vendere la propria abitazione per far fronte al pagamento dei tributi.

D'altronde ogni cittadino è chiamato a contribuire al pagamento delle imposte ma in ragione della propria capacità contributiva. L'IMU invece è una imposta che così come ideata va contro la proprietà e lede non soltanto il già richiamato art. 53 della Costituzione ma anche gli artt. 4 e 47 della stessa.

Soventi sono quindi le richieste alle varie Associazioni dei Consumatori di cittadini che non riescono a far fronte al pagamento dell'imposta e che richiedono una qualche forma di tutela. Queste sovente stanno indirizzando i singoli consumatori verso la richiesta di rimborso di detta imposta da parte del Comune spiegandone succintamente i motivi, difatti una volta richiesto il rimborso e decorsi i 90 giorni di silenzio della Amministrazione, il cittadino potrà adire la Commissione tributaria per richiedere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la mozione di incostituzionalità. Inoltre le Associazioni dei Consumatori stanno pensando di iniziare una Class Action per innescare comunque il meccanismo di cui tutti potranno giovare.

Quale la soluzione trovata dal Governo? Rinviare il pagamento dell'imposta sulla prima casa, con riserva di definirne i termini, a seconda dell'immobile ... o del proprietario ..., a scapito di coloro che ne hanno già effettuato la compensazione con l'Irpef.

Elio Gaetano Belsito

**BAR SNOOPY**  
 Pasticceria  
 Gelateria  
 Buffet  
 Paninoteca

Via Fragata, 151  
 tel. 080.395 42 98 - Bisceglie



## Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende: un punto da cui ripartire

“La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa nell’azienda della globalizzazione”, è il titolo dell’incontro svoltosi il 17 aprile u.s. nella sala conferenze del rettorato di Lecce, a cui hanno partecipato, oltre a numerosi giovani, il prof. Matteo Corti, docente di diritto del lavoro presso l’Università Cattolica di Milano e il dott. Biagio Malorgio, vice-presidente dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese (Cgil Puglia).

L’incontro aveva lo scopo di favorire una riflessione sul tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende alla luce del periodo di crisi che il nostro Paese sta attraversando. Punto di partenza del dibattito è stato l’analisi del dato costituzionale, in altre parole dell’art. 46, una norma che probabilmente porta con sé ancora le ombre del compromesso di cui è frutto.

E’ necessario, infatti, prima di capire quale sia la situazione giuridica attuale in relazione a questa materia e quali possano essere i probabili sviluppi futuri, soffermarsi brevemente su questo articolo e sulle diverse riflessioni cui ha dato luce.

Si noti come la norma si limiti ad affermare che “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Nella sua originaria formulazione il termine “collaborare” è stato, infatti, il frutto del compromesso tra democristiani, liberali e comunisti, i quali dichiararono di essere disposti ad accettarla solo se si fosse attribuito al concetto di collaborazione il significato di partecipazione; è forse questo margine di equivoco il motivo per cui quest’articolo è rimasto inattuato: sarebbe spettato al legislatore futuro il compito di riempire di contenuto i concetti.

La dottrina ha da sempre rilevato, a riguardo, come si tratti di una norma programmatica che permette al legislatore italiano di introdurre forme lievi di partecipazione ma anche forme di cogestione alla tedesca, con ampia discrezionalità d’intervento.

Nonostante questo la strada alla partecipazione è stata sempre improntata sul ruolo dei contratti collettivi e, quindi, sul con-

flitto, piuttosto che su forme collaborative.

Notiamo come, nel nostro sistema di relazioni industriali, il principio partecipativo sia stato perseguito attraverso l’introduzione di discipline che garantiscono al sindacato diritti d’informazione e consultazione in funzione di controllo dell’esercizio del potere da parte dei datori di lavoro. In sostanza, alle rappresentanze dei lavoratori è attribuito, per via contrattuale, il diritto ad essere informate in via preventiva delle decisioni che l’imprenditore intende assumere su alcune materie (vedi, ad es. gli artt. 4 e 24, legge 223/1991, in materia di eccedenze di personale, e l’art. 47, legge 428/1990, in tema di trasferimento d’azienda).

Analizzato sinteticamente il quadro giuridico italiano riguardo a questo tema, è ora il caso di chiedersi quanto questo sia ancora attuale, ovvero rispecchi le nuove esigenze sociali e sia capace di rispondere ai bisogni che la crisi si porta dietro.

Ha ancora senso improntare i rapporti tra imprenditore e lavoratori intorno al nucleo duro della conflittualità, nucleo che rispecchiava i valori di una classe operaia che si scontrava con i propri padroni?

La conflittualità dovrebbe forse lasciare spazio ad un atteggiamento di collaborazione che sappia mantenere integro il tessuto sociale. E’ d’altronde questo quello che si legge nelle intenzioni delle istituzioni europee, che attraverso numerosi atti, hanno perseguito e perseguono tuttora lo scopo di indirizzare, con un pacchetto di norme, il sistema di *labour relations* verso forme più partecipative e collaborative, sottolineando il legame fra produttività e qualità delle relazioni industriali. Infatti l’Unione Europea ha perseguito con tenacia un percorso che ha portato all’emanazione, nel 2001, del regolamento CE n. 2157, che istituisce lo statuto della Società Europea (SE) e della direttiva n. 86 del Consiglio, che la completa per quanto



riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

A questi provvedimenti ha fatto seguito poi la direttiva n. 14 del Parlamento europeo e del Consiglio che

istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori e la direttiva n. 72 del 2003 che accompagna, a sua volta, il regolamento n. 1432 del Consiglio, istitutivo della Società cooperativa europea. E’ evidente come, per le istituzioni dell’Unione, il coinvolgimento dei lavoratori costituisca l’anello di congiunzione tra la dimensione economica e quella sociale. Lo scopo è quello di combattere la crisi dell’Europa e di sforzarsi di raggiungere una piena occupazione attraverso due strategie: *involvement* e *participation*. Per l’UE è, a tal proposito, sempre stato chiaro che parlare di partecipazione alla gestione delle imprese significhi fare riferimento alla c.d. forma “forte” vicina alla tradizione tedesca, olandese e austriaca. Se, infatti, con il termine *participation* si indica la presenza istituzionale dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione, con *involvement* si intende quel sistema “debole” di collaborazione basato su consultazione e diritti di informazione, che ritroviamo anche nel nostro ordinamento. E’ per mezzo di questi spunti che bisognerebbe rivedere in Italia l’assetto del sistema di relazioni industriali in modo che non ruoti esclusivamente intorno alla contrattazione collettiva ed al diritto di sciopero, ma garantisca forme più pregnanti di collaborazione in modo da raggiungere un maggior

livello di produttività e qualità. Non è sicuramente un caso, infatti, che la Germania sia uno dei paesi con minori tassi di disoccupazione, maggiore protezione sociale e maggiori salari e redditi ai lavoratori; in questo Paese l’organizzazione sindacale è presente sia nei consigli di unità produttiva che in quelli di sorveglianza, grazie al *Mitbestimmung*, sistema di cogestione introdotto nel 1951 nel settore siderurgico e minerario e poi esteso anche agli altri campi. Dovrebbero allora essere gli esempi forniti dai nostri vicini a indurci a una riflessione sul tema della democrazia industriale nel nostro Paese, una riflessione che parta da questa crisi e che miri a risolverla.

Che senso ha contrapporre lavoratori e datori di lavoro, se questi ultimi, nel sistema del capitalismo finanziario, non sono neanche più fisicamente presenti? E ancora, non sarebbe il caso di puntare sui sindacati, quali organizzazioni realmente rappresentative delle esigenze sociali, per coprire i vuoti lasciati dalla politica?

Di fronte alla crisi ideologica e della rappresentanza politica che stiamo vivendo, forse spetta proprio ai sindacati il ruolo di cogliere e rappresentare realmente le istanze collettive, il ruolo di restare veramente vicini ai lavoratori e spingere verso una scelta partecipativa che permetta di “cogestire” questi tempi di crisi, per poi poterlo fare anche in fase di sviluppo. Sarebbe dunque auspicabile che sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, quali organismi vicini ai bisogni della gente, cercassero di rispondere, attraverso sforzi comuni, a quelle domande nei confronti delle quali la politica continua a tacere.

Diletta De Cicco

IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA  
E LAVORI EDILI



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE  
cell. 338/7618904

## Una storia di ordinaria povertà

# QUANDO LA DISPERAZIONE DIVENTA VIOLENZA



“Nulla di straordinario, un’episodio all’ordine del giorno” è il commento di chi frequenta abitualmente la zona.

Negli occhi, però, malcelato da occhiali da sole, un misto tra rassegnazione e amarezza per lo stato degradato in cui il centralissimo foro versa.

Effettivamente di normale c’è poco nell’episodio verificatosi qualche giorno fa, intorno alle 14,30, a Piazza Umberto I a Bari.

Costantemente presidiata, nelle ore diurne, quantomeno da una pattuglia della Polizia Municipale, l’area rimane sguarnita per poco meno di un’ora a partire dalle 14,00 per il cambio del turno.

È dunque in questa fascia oraria che una discussione animata tra un uomo e una donna, entrambi all’incirca trentenni, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, sotto gli occhi quasi indifferenti della folla.

Seduti ai due lati opposti dei sedili che circondavano la fila centrale di aiuole, all’ennesima richiesta di soldi (duecento euro) da parte di lui, lei perde la testa e, in preda all’ira, inizia ad insultarlo in dialetto stretto sulla sua incapacità di trovare un lavoro, sulla sua co-

stante indigenza, sulla sua dipendenza dalla droga e su come avrebbe utilizzato i soldi richiesti per “farsi”.

Toccato nell’orgoglio, lui

si alza di scatto e le si avvicina agitando le braccia con fare minaccioso. Poi lasciando alla fantasia del lettore il compito di immaginare gli impropri profertiti nel corso nella colluttazione, la offende ricordandole come i suoi soldi derivino dal mestiere più antico al mondo (che lei stessa ammette di svolgere in libertà) e che lui le ha procacciato diversi clienti facoltosi “da cinquanta euro a volta”. Poi torna a sedersi.

La lite sembra sedata. Lei comincia ad allontanarsi ma, all’ennesimo vilipendio da parte di lui, torna indietro.

Un attimo e la bottiglia di birra da 66 cl. che lei ha in mano viene fragoro-

samente infranta sullo schienale dei sedili.

Brandendo furente il collo acuminato della bottiglia, la donna comincia a minacciare l’uomo, facendo intendere di non avere alcuna paura ad usare l’arma impropria verso quest’ultimo.

Sono attimi di panico, ma nessuno, forse a ragione, interviene.

La cosa fortunatamente finisce lì.

A ben vedere si tratta solo di una delle tante facce di questa crisi che si abbatte, inesorabile, anche sui ceti disagiati.

L’assenza di prospettive di lavoro getta migliaia di giovani nella morsa della tossicodipendenza, costringendoli alla criminalità per recuperare soldi da spendere in qualche dose.

Sebbene non si possa parlare di sfruttamento della prostituzione in senso stretto ma, più correttamente, di favoreggiamento, è di tutta evidenza che l’esercizio di un’attività lavorativa da parte del giovane barese lo avrebbe con buone probabilità tenuto lontano dalla criminalità e, magari, anche dalla droga.

Stesso requisito che avrebbe reso non necessaria per la ragazza la mercificazione del proprio corpo. Ma purtroppo la realtà è altra.

Finito “il tempo delle mele”, inizia per molti “l’inferno delle pere”, parafrasando una celebre canzone del complesso degli 883.

Fortunatamente la vicenda si è chiusa senza spargimento di sangue.

E alla fine, quale segno tangibile della lite, sono rimasti i frammenti di vetro di una bottiglia, infranta proprio come i sogni e le prospettive di tanti giovani italiani.

Francesco Lopuzzo





**Attualità forense**

# La nuova protesta degli avvocati

## Il 29 e 30 maggio astensione dalle attività di udienza

A cura della Redazione



**IL 29 E 30 MAGGIO ASTENSIONE NAZIONALE  
PROCLAMATA DALL'ORGANISMO  
UNITARIO DELL'AVVOCATURA**

**IL 30 MAGGIO MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
HOTEL ERGIFE (VIA AURELIA 619) - ORE 10,00**

**NO AL TAGLIO INCOSTITUZIONALE, INUTILE E IRRAZIONALE DI CIRCA 1000 UFFICI GIUDIZIARI.  
NECESSARIA UNA PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO PREVISTA PER SETTEMBRE**

**SÌ AD UNA SERIA E URGENTE REVISIONE DEI PARAMETRI DEI COMPENSI CON IL VIA LIBERA  
DEL DECRETO CORRETTIVO CONCORDATO CON L'AVVOCATURA LO SCORSO NOVEMBRE**

Con delibera del 16 maggio u.s. il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, condividendo l'iniziativa e le ragioni della protesta espresse dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha invitato gli avvocati ad aderire allo stato di agitazione attraverso l'astensione dalle udienze nei giorni del 29 e 30 maggio anche al fine di consentire di partecipare alla manifestazione nazionale fissata a Roma per il 30 maggio.

L'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e dalle altre attività giudiziarie - pur nel rispetto delle regole dettate dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - è stata proclamata per protestare contro "il taglio incostituzionale, inutile ed irrazionale di circa 1.000 uffici giudiziari".

Le questioni principali che l'O.U.A. pone all'attenzione del Governo riguardano, in particolare, la geografia giudiziaria ed i parametri dei compensi.

Con riguardo alla prima, pur condividendo le finalità di razionalizzazione e mo-

dernizzazione della organizzazione dei tribunali, delle sedi distaccate e della rete dei giudici di pace, l'O.U.A. rileva come la soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari si appalesa non solo incostituzionale - stante anche i 14 rinvii alla Consulta - ma anche non conveniente in termini economici, soprattutto in considerazione della prossimità dell'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il prossimo settembre.

Sulla seconda questione, che riguarda la revisione dei compensi, già nel deliberato della Giunta del 5 aprile u.s. l'O.U.A. aveva reclamato "... un intervento immediato sui parametri attualmente in vigore, fortemente penalizzanti, soprattutto in considerazione della fortissima crisi che attanaglia l'intera società italiana e la professione forense in particolare ...". A tal proposito l'O.U.A., avendo già segnalato al Governo la difficoltà di poter approvare in tempi brevi il nuovo regolamento sui parametri proposti dal Consiglio Nazionale Forense "con le forme previste dalla riforma della legge professionale", intende chiedere al

Ministro il via libera urgente del decreto correttivo concordato con tutte le componenti della categoria il no-

vembre scorso.

"Un paradosso tutto italiano" scrive nel comunicato stampa il presidente dell'O.U.A. Nicola Marino ritenendo la riforma della geografia giudiziaria un pasticcio inutile che vedrà, dal 13 settembre prossimo, la macchina della giustizia ingolfata da traslochi "verso strutture spesso inesistenti e verso tribunali già ingolfati e caotici a scapito di realtà che invece funzionano bene e che sono esempio di efficienza".

La richiesta di una proroga al Governo, in fondo, potrebbe indurre ad una riflessione su un provvedimento emanato un troppo "frettolosamente".

### La cancelleria del lavoro di Foggia





## Storia

## NEL "GOSSIP" OTTOCENTESCO L'AMBASCIATORE CURTOPASSI DI BISCEGLIE

Scandalo nella diplomazia italiana a fine Ottocento.

Al centro del "gossip" internazionale fu Francesco Curtopassi, marchese di Bisceglie che ricoprì il prestigioso incarico di ministro plenipotenziario a Bucarest per ben sette anni, dal 2 aprile 1888 al 3 febbraio 1895.

La vicenda inedita a sfondo passionale, che lo vide protagonista e che rischiò di far incrinare le relazioni tra Italia e Romania, è spuntata dalle lettere "segrete" conservate nell'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

A parlarne è lo studioso Rudolf Dinu dell'Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia, nella sua peculiare ed interessante ricerca: "Note e documenti riguardanti la storia della Legazione italiana a Bucarest (1879-1914)".

Tutto parte dal fatto che a circa un anno di distanza dalla sua nomina, data la sua impossibilità di comunicare con il Re Carlo I e con i Ministri della Germania e dell'Austria-Ungheria che agivano all'insaputa del rappresentante italiano, Curtopassi si trovò in difficoltà nell'informare il proprio governo sui cambiamenti avvenuti nella vita politica romena e sulla crisi russo-romena.

La sua posizione di isolamento apparve inspiegabile in quel momento, dato che il biscegliese Curtopassi (nella sua qualità di negoziatore diretto del trattato di adesione dell'Italia all'accordo austro-romeno e, ulteriormente, da rappresentate di un governo alleato) aveva stabilito nel 1888 un rapporto di intima collaborazione sia con i colleghi tedeschi e austro-ungheresi, che con il Re Carlo I. Per scoprire se la singolare posizione in cui si trovava il Ministro dell'Italia a Bucarest si spiegava con ragioni attinenti alla personalità e al comportamento di costui, o con una linea di condotta comune ai tre stati alleati, il Presidente del Consiglio, Crispi, trasmise ai suoi rappresentanti a Vienna e Berlino l'ordine di interrogare i rispettivi governi su tale questione. Una spiegazione la fornì l'ambasciatore italiano a Berlino, De Launay, in un telegramma confidenziale del 13 aprile 1889: "... secondo notizie venute indirettamente a mia conoscenza e delle quali non posso accertare se abbiano qualche fondamento di verità oppure se non siano

altro, come giova ammetterlo, che esagerazioni o meri pettegolezzi, Curtopassi sarebbe palesemente in istrettissima relazione con una donna di malaffare e un po' giovane che egli vorrebbe persino sposare".

Una storia incredibile e pericolosa. "Se la cosa avesse soltanto apparenza di verità nuocerebbe assai alla posizione sociale di quel Real Ministro e spiegherebbe che ne soffrissero i rapporti sociali coi Ministri di Germania e d'Austria-Ungheria ambedue ammortati - scrisse l'ambasciatore spia, De Launay - dovrebbe anche risultarne qualche mancanza di fiducia verso chi dimostrerebbe poca serietà di contegno e...pare, a quanto mi viene riferito, che il nostro rappresentante a Bucarest si tiene pure isolato dai suoi colleghi delle stesse potenze".

A confermare lo scandalo furono le informazioni del Sottosegretario di Stato, Abele Damiani, secondo cui "dall'estate del 1888 il marchese Curtopassi aveva una relazione con una persona appartenente all'alta società di Bucarest, la Signora de Hertz, figlia

del Principe D. Ghica, appartenente perciò ad una delle più nobili e ricche famiglie della Romania, maritata al de Hertz, tedesco ... Di questo fatto si faceva un gran rumore. E pure della Signora de Hertz, peccatrice non recente, tutti si occupavano, e per lacerarla meglio, laceravano anche i panni a dosso al nostro buon amico [Curtopassi]. Vi era chi assicurava che si vedevano sempre insieme pubblicamente, seguiti dal compiacente marito. Sul principio dell'inverno quando tutta la società distinta era rientrata alla capitale, si diffuse la voce che la Signora de Hertz andava a divorziare, ed i maligni si sforzarono a far credere che tale divorzio preludeva le nozze del Curtopassi con la Signora ...".

Dunque, dalla lettura di questi documenti che rimasero riservati (nulla trapelò nella sua Bisceglie), il deterioramento temporaneo dei rapporti del Ministro italiano con la Casa Reale e con i rappresentanti della Germania e dell'Austria-Ungheria a Bucarest sarebbe accaduto per relazione poco conforme ai canoni sociali del tempo,

relazione che probabilmente finì all'inizio del 1889, e non necessariamente per ragioni politico-diplomatiche attinenti ai rapporti nella Triplice Alleanza. Ma tuttavia "l'incidente" non ebbe delle conseguenze durature.

Una calunniosa montatura? Il biscegliese Francesco Curtopassi (l'unico ministro privo di studi superiori) continuò a rappresentare l'Italia a Bucarest fino al 1895, godendo per tutto il resto del periodo della piena fiducia del sovrano romeno. Francesco, di Paolo conte Curtopassi, proveniva da una famiglia di grande tradizione e dato che il titolo di marchese si trasmetteva al primogenito, cioè al fratello Giuseppe Maria, egli chiese al Re Umberto I nel gennaio del 1893, in occasione del matrimonio con la principessa Maria Camilla Pallavicini (figlia di una dama di corte), l'assegno del titolo nobiliare di conte, per evitare ulteriori inconvenienti in famiglia.





continua dalla prima pagina

# Concertazione & Bilateralità

Ad oggi l'Ente Bilaterale Pugliese rappresenta un vero e proprio punto di riferimento ed è in grado di svolgere numerose attività di sostegno alle imprese ed ai lavoratori del settore, che vanno dal semplice accompagnamento nelle fasi di crisi fino all'incentivazione della formazione professionale degli artigiani.

L'Avv. Antonio Belsito, coordinatore del Centro Studi Diritto dei Lavori, nel ricordare che, come anche precisato dall'ormai famosa circolare 43/2010 del Ministero del Lavoro (c.d. circolare Sacconi), le prestazioni previste dai sistemi con bilateralità si configurano come un **"diritto contrattuale del lavoratore"** ha evidenziato che la **"bilateralità"** coinvolge tutte le imprese a prescindere dalla loro adesione ai sindacati di categoria.

L'Ente Bilaterale, infatti, eroga prestazioni di **"assistenza contrattuale/sociale"** indispensabili per **"completare il trattamento economico e normativo dei lavoratori"** previsto nei contratti collettivi di categoria.

Le prestazioni e le assistenze erogate dagli Enti Bilaterali rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, non soltanto il diritto al versamento di una quota aggiuntiva di retribuzione, ma anche il diritto alla erogazione diretta, da parte dell'impresa datrice di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti di riferimento.

La singola impresa, viceversa, aderendo all'Ente Bilaterale attraverso i relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, con un dispendio economico nettamente inferiore a quello previsto nell'ipotesi di mancata adesione.

Si tratta di un sistema piena-

mente sposato anche dalla Riforma Fornero.

Quest'ultima ha previsto, tra le altre cose, la costituzione di **fondi di solidarietà** bilaterali da utilizzare per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

In tal modo la bilateralità è chiamata ad espletare attività di sussidiarietà in materia previdenziale, ruolo che, come la stessa norma precisa, diventa quasi esclusivo in quegli ambiti dove il sistema sia già **"consolidato"** (come per es. nell'artigianato).

L'istituzione dei fondi bilaterali di **sostegno al reddito** crea (e nell'artigianato, conferma) una nuova forma di previdenza mediante versamenti diretti da parte dei datori di lavoro mensilmente per ogni singolo lavoratore alla cassa dell'ente bilaterale di appartenenza affinché questa intervenga in tutti i casi in cui non è previsto il sostegno dell'ente previdenziale pubblico.

E' questa uno dei più evidenti esempi moderne forme di previdenza privata che - così come ad esempio le casse edili nel settore delle costruzioni - prevede forme di copertura e sostegno al reddito basate sul primigenio principio della mutualità.

Insomma, anche alla luce degli ultimi interventi legislativi le imprese non possono fare a meno degli enti bilaterali, sempre che essi si struttu-

rino in modo efficace come l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese è riuscito a fare negli ultimi anni.

Va infatti evidenziata la intensa attività svolta sinora dall'Ente Bilaterale dell'artigianato che, anche



Nella foto il prof. Giuseppe Pellacani con il prof. Gaetano Veneto e l'avv. Antonio Belsito

grazie al suo presidente dott. Dario Longo, è riuscito a rendersi valido garante degli interessi delle parti con le tante attività poste in essere in favore degli artigiani e dei loro dipendenti, riuscendo a fornire variegati servizi di elevata qualità ed efficacia.

Alla luce di questa ed altre esperienze positive, sono in tanti a scommettere - senza remore - che la bilateralità quale welfare negoziale sarà parte integrante nel prossimo futuro delle moderne imprese italiane.



Nella foto il prof. Gaetano Veneto

Scrivi a:

**la bilancia**

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense  
Rivista scientifica trimestrale

Anno VIII n. 1 Nuova serie  
22 maggio 2013

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico  
**Gaetano Veneto**

Direttore Responsabile  
**Luca De Ceglia**

Direttore Editoriale  
**Antonio Belsito**

Caporedattore  
**Daniela Cervellera**

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Elio Gaetano Belsito, Franco Caffarella, Roberto Cantarone, Diletta De Cicco, Tiziana V. de Virgilio, Roberta Giuliano, Francesco Lopuzzo, Pierfrancesco Zecca

Con il patrocinio dell'  
**ORDINE AVVOCATI TRANI**  
e la collaborazione della  
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it  
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale **la bilancia**  
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani  
il 09/10/2006 n. 14/06





# CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI AVVOCATO



in collaborazione con **UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO**

**Direttore Scientifico: Prof. Gaetano VENETO**

**Coordinatore: Avv. Antonio BELSITO**

**SALA CIRCOLO UNIONE BISCEGLIE (Via A. Moro)**

*Il corso sarà tenuto da Docenti universitari, Magistrati e Avvocati*

**- dall'11 settembre al 7 dicembre -**

## CALENDARIO 24 INCONTRI

**Mercoledì: ore 15,00 – 18,00 lezione / Sabato: ore 9,00 – 14,00 prova scritta**

SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE	
Mercoledì 11	ore 15,00 Lezione inaugurale	Mercoledì 2	ore 15,00	Sabato 2	ore 09,00
Sabato 14	ore 09,00	Sabato 5	ore 09,00	Mercoledì 6	ore 15,00
Mercoledì 18	ore 15,00	Mercoledì 9	ore 15,00	Sabato 9	ore 09,00
Sabato 21	ore 09,00	Sabato 16	ore 09,00	Mercoledì 13	ore 15,00
Mercoledì 25	ore 15,00	Mercoledì 16	ore 15,00	Sabato 16	ore 09,00
Sabato 28	ore 09,00	Sabato 19	ore 09,00	Mercoledì 20	ore 15,00
Mercoledì 23	ore 15,00	Sabato 23	ore 09,00		
Sabato 26	ore 09,00	Mercoledì 27	ore 15,00		
Mercoledì 30	ore 15,00	Sabato 30	ore 09,00		
<b>DICEMBRE</b>					
		Mercoledì 3	ore 15,00		
		Sabato 7	ore 09,00		